



COMUNE DI BESENELLO

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica ordinaria

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico urbano dei comuni del piano d'area della Vallagarina (Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello e Trambileno e Rovereto, capofila). Rinnovo della convenzione fra i comuni.

L'anno duemilaventiquattro, addì 28 del mese di ottobre alle ore 20.00 nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, composto dai signori:

	ASSENTI	
	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1. COMPERINI CRISTIAN		
2. BATTISTI LAURA		
3. BATTISTI WALTER		
4. CARPENTARI ANITA		
5. FERRARI DAVIDE		
6. PIFFER RODOLFO		
7. RIGOS STEPHAN		
8. RIZZI RITA		
9. ROSI ROBERTA		
10. SORDO ANDREA		
11. ADAMI LUCA	X	
12. AMBROSANO COSTANTINO		
13. BATTISTI NADIA		
14. COMPER MORENA	X	
15. MITTEMPERGHER ALESSIO		

Partecipa alla seduta l'assessora esterna Alessandra Rosa, senza diritto di voto.

Sono nominati scrutatori: Anita Carpentari e Alessio Mittempergher.

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Pia Binelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Cristian Comperini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:	Servizio di trasporto pubblico urbano dei comuni del piano d'area della Vallagarina (Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello e Trambileno e Rovereto, capofila). Rinnovo della convenzione fra i comuni.
-----------------	---

Premesso che con deliberazione n. 16 del 30 luglio 2019 il Consiglio comunale di Besenello ha approvato il rinnovo della convenzione con i Comuni del Piano d'area della Vallagarina (Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Trambileno e Rovereto) per la gestione del servizio di trasporto pubblico di persone. Tale convenzione, di data 21.11.2019, n. di raccolta 1375 del Comune di Rovereto, aveva validità al 30 giugno 2024.

Con deliberazione n. 28 del 25 giugno 2019, il Consiglio comunale di Rovereto ha quindi approvato l'atto di indirizzo per la definizione del disciplinare del servizio, affidando a Trentino Trasporti S.p.A, ai sensi della legge provinciale 9 luglio 1993, n.16, la gestione diretta *in-house* del servizio di trasporto pubblico urbano del Piano d'area dei Comuni della Vallagarina (Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Trambileno e Rovereto, capofila) dal 01.07.2019 fino al 30.06.2024. Anche tale disciplinare di affidamento, di data 23 dicembre 2019, raccolta comunale n. 1391, aveva validità al 30 giugno 2024.

Con deliberazione n. 18 di data 06 giugno 2024 il Consiglio comunale di Besenello ha a sua volta approvato la proroga al 31 dicembre 2024 della convenzione per la gestione del servizio di trasporto di pubblico urbano di Rovereto, Comune capofila, e del Piano d'area della Vallagarina (Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Trambileno) di data 21.11.2019 raccolta comunale n. 1375.

Il Comune di Rovereto ha quindi provveduto a prorogare al 31 dicembre 2024 il disciplinare di affidamento della gestione a Trentino Trasporti spa del servizio di trasporto pubblico locale urbano di Rovereto e del Piano d'area della Vallagarina (Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Trambileno), di data 23 dicembre 2019, raccolta comunale n. 1391, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1370/2007, allo scopo di evitare l'interruzione del servizio e per le motivazioni compiutamente indicate nella deliberazione citata.

In attuazione della legge provinciale n. 16 giugno 2006 n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), il trasporto pubblico locale deve essere organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO). Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale extraurbano l'ATO coincide con l'intero territorio provinciale e la Provincia gestisce il relativo servizio. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale urbano gli ATO sono attualmente individuati con delibera della Giunta provinciale n. 388 del 2013 in base alla quale il Comune di Rovereto risulta capofila del Piano d'area comprendente gli altri Comuni della Vallagarina.

Preso atto che Trentino Trasporti S.p.A. - costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 - è "società di sistema provinciale", ai sensi dell'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, e rappresenta dunque lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema (Provincia, Comuni, Comunità di Valle) possono affidare direttamente la gestione dei servizi di trasporto pubblico dei quali sono titolari.

In esito alla riorganizzazione societaria attuata dalla Provincia Autonoma di Trento e portata a compimento nel 2018 con il varo del "Polo dei trasporti", in capo alla Società, oltre alla gestione dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani su strada, all'esercizio di linee ferroviarie e impianti funiviari e all'erogazione di servizi aeroportuali per trasporto aereo turistico, è posta anche la gestione e l'implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, in particolare le linee ferroviarie, il materiale rotabile automobilistico e ferroviario, gli immobili e le rimesse, i sistemi di info-mobilità, i parcheggi intermodali e gli impianti funiviari per il trasporto pubblico.

Come detto, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano in corso giunge a scadenza il 31 dicembre 2024 e dunque si rende necessaria una decisione dei Consigli comunali del Piano d'area della Vallagarina (Rovereto, Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Trambileno) circa il prosieguo della gestione, operando una scelta tra le modalità di affidamento ammesse dalla normativa vigente.

Richiamata la nota del Comune di Rovereto di cui al prot. 4707 di data 04 ottobre 2024 con la quale il Comune di Rovereto ricordava la scadenza dell'affidamento del servizio di trasporto urbano, riportava la condivisione con le Amministrazioni coinvolte della volontà di rinnovo della stessa ed inviava gli schemi provvedimentali per l'approvazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, da adottare entro la fine del mese di ottobre, per consentire l'espletamento delle pratiche amministrative collegate al successivo affidamento del servizio ai sensi della normativa di settore.

L'art. 22 della Legge Provinciale 9 luglio 1993, n. 16 stabilisce che:

"1. I comuni individuati nel piano provinciale della mobilità provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio, ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi.

2. I servizi che interessano più comuni individuati nel piano provinciale della mobilità sono gestiti secondo le forme associative e di cooperazione previste dall'ordinamento dei comuni."

Nella fattispecie la gestione del trasporto urbano dell'ambito di Rovereto dovrà quindi coinvolgere tutte le realtà municipali interessate attraverso la formalizzazione di specifico accordo convenzionale, redatto ai sensi di quanto stabilito dal Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018.

Segnatamente l'art. 35, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto – Adige, recita:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento.

4. omissis

5. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Alla luce dei riferimenti sopra espressi gli uffici competenti del Comune di Rovereto hanno quindi elaborato lo schema di accordo convenzionale che si allega, costituito da 11 articoli.

Di seguito si riportano i principali riferimenti della convenzione stessa:

- Accordo associativo: le amministrazioni coinvolte sono quelle definite dalla delibera della Giunta Provinciale n. 388/2013;
- Finalità: gli scopi che si vogliono conseguire sono:
 - a) attuazione di una gestione coordinata dei diversi servizi di trasporto;
 - b) efficientamento del servizio in una logica di "sostenibilità" ampia e diffusa;
 - c) definizione di accordi di programma e determinazione delle tariffe;
 - d) misure di incentivazione dell'utilizzo del servizio di trasporto pubblico;
- Durata: la convenzione avrà durata decennale, fino al 31 dicembre 2034;

- Rapporti finanziari: il costo del servizio, non coperto dal finanziamento provinciale e dagli utenti, verrà ripartito in base: alla popolazione residente; ai km percorsi e ai tempi di percorrenza.

Dato atto che nella riunione di coordinamento svoltasi in data 1 ottobre 2024, i rappresentanti dei Comuni del Piano d'area della Vallagarina (Rovereto, Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Trambileno), in modo unanime, hanno manifestato la volontà di garantire la continuità del servizio pubblico in parola mediante affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034 e di rinnovare per il medesimo periodo la convenzione tra i Comuni del Piano d'area.

L'approvazione della convenzione per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano tra i comuni di Rovereto, Volano, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Isera, Mori, Trambileno, Calliano e Besenello, risulta atto prodromico all'affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.A. del servizio di trasporto pubblico urbano del piano d'area della Vallagarina per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2034.

Per quanto attiene la competenza all'assunzione del presente provvedimento, si cita l'art. 49, comma 1, lettera e, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che stabilisce, tra l'altro, quale attribuzione del consiglio comunale *"e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VI del Titolo I"*. Tra le forme collaborative richiamate rientrano a pieno titolo le convenzioni tra comuni.

Si ritiene inoltre che al fine di rispettare la tempistica finalizzata a garantire la continuità gestionale del servizio di trasporto urbano nell'ambito del Piano d'Area siano integrati i presupposti per richiedere l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 2/2018.

Per tutto quanto sopra specificato, esaminato lo schema di convenzione proposto dal Comune di Rovereto e condivisi gli scopi e le modalità di gestione nello stesso esplicitati, e sussistendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere al rinnovo della convenzione tra i Comuni del Piano d'area Vallagarina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra,

vista la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento";

visto il T.U.S.P. (Testo unico delle società a partecipazione pubblica), approvato con D.Lgs. 175/2016 e s.m. e la normativa provinciale afferente alle pubbliche partecipazioni societarie di cui alle leggi L.P. 1/2005 e L.P. 19/2016 e ss.mm.;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

visto lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 11 Aprile 1996 e successive modifiche;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 5 di data 28 dicembre 2000 e s.m.;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 22 marzo 2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19 gennaio 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 19 gennaio 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 3 di data 25 gennaio 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale, per quanto di competenza;
- parere favorevole di regolarità contabile reso dalla Responsabile del servizio Finanziario, per quanto di competenza pur evidenziando che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita di copertura finanziaria;

constatato e proclamato, da parte del Sindaco assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

con voti favorevoli n. 13 espressi per appello nominale, da n. 13 consiglieri presenti in ordine al contenuto del presente provvedimento;

constatato e proclamato, da parte del Sindaco assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

con voti favorevoli n. 13 espressi per appello nominale, da n. 13 consiglieri presenti in ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano tra i comuni di Rovereto, Volano, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Isera, Mori, Trambileno, Calliano e Besenello per il conseguimento degli scopi in essa specificati, convenzione composta da 11 articoli, che viene allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2034;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
dott. Cristian Comperini



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Pia Binelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio dal 30.10.2024 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Data esecutività delibera: 10.11.2024 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

- Immediatamente eseguibile: sì.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Pia Binelli



COMUNE DI BESENELLO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE relativa a:

Servizio di trasporto pubblico urbano dei comuni del piano d'area della Vallagarina (Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello e Trambileno e Rovereto, capofila). Rinnovo della convenzione fra i comuni.

PARERE
DI REGOLARITÀ TECNICA

Artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2

SERVIZIO AFFARI GENERALI

La sottoscritta Maria Pia Binelli, Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto di competenza ed in merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime il seguente parere di **regolarità tecnica**:

“parere favorevole”

Besenello, 17.10.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Pia Binelli

Allegato alla deliberazione consiliare n. 28 di data 28.10.2024



COMUNE DI BESENELLO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE relativa a:

Servizio di trasporto pubblico urbano dei comuni del piano d'area della Vallagarina (Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello e Trambileno e Rovereto, capofila). Rinnovo della convenzione fra i comuni.

PARERE
DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Nicoletta Piazza Maraner, Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza ed in merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime il seguente parere di **regolarità contabile**:

“parere favorevole”

Besenello, 17.10.2024



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicoletta Piazza Maraner

Allegato alla deliberazione consiliare n. 28 di data 28.10.2024



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. _____ DI DATA _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Rovereto.

Fra i signori:

1., nato a, il, domiciliato ai fini del presente atto in Rovereto, Piazza del Podestà n. 11, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI ROVERETO** (cod. fisc.: 00125390229) nella sua qualità di Sindaco, in forza dell'art. 24 dello Statuto del Comune;
2., nato a, il, domiciliato ai fini del presente atto in Volano, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI VOLANO** (cod. fisc.: 00369340229) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
3., nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in Nomi, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI NOMI** (cod. fisc.: 85005290227) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
4., nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in Pomarolo, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI POMAROLO** (cod. fisc.: 00310930227) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
5., nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in Villa Lagarina, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI VILLA LAGARINA** (cod. fisc.: 00310910229) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
6., nato a(TN) il, domiciliato ai fini del presente atto in Nogaredo, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI NOGAREDO** (cod. fisc.: 00270850225) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
7., nato a il, domiciliata ai fini del presente atto in Isera, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI ISERA** (cod. fisc.: 00203870225) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
8., nato a il, domiciliato ai fini del

presente atto in Mori, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI MORI** (cod. fisc.: 00124030222) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

9., nato a (TN) il, domiciliato ai fini del presente atto in Trambileno, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI TRAMBILENO** (cod. fisc.: 00270830227) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
10., nato a (TN), il, domiciliato ai fini del presente atto in Calliano, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI CALLIANO** (cod. fisc.: 00410550222) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
11., nato a il....., domiciliato ai fini del presente atto in Besenello, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI BESENELLO** (cod. fisc.: 00149110223) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Rovereto n..... di data, esecutiva, con la quale è stato approvato tra l'altro lo schema della presente convenzione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Volano, n..... di data....., esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Nomi, n. di data, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pomarolo, n. di data, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Villa Lagarina, n. di data, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Nogaredo, n. di data, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Isera, n. di data, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mori, n. di data, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Trambileno, n. di data ,
esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Calliano n. di data ,
esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Besenello, n. di data ,
esecutiva;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si
stipula quanto segue:

ART. 1 - ACCORDO ASSOCIATIVO

Le Amministrazioni comunali di Rovereto, Volano, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Isera, Mori, Trambileno, Calliano e Besenello, convengono di stipulare la presente convenzione per il conseguimento degli scopi nella stessa specificati.

Ai fini della gestione della presente convenzione il Comune di Rovereto viene individuato come capofila, anche nei rapporti con il gestore del Servizio ed a tal fine dovrà stipulare il disciplinare di servizio previa consultazione dell'organo secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

ART. 2 - FINALITA'

La presente Convenzione ha la finalità di provvedere ai sensi della L.P. 9.7.1993, n. 16 e s.m. alla gestione dei servizi pubblici di trasporto ordinario di persone che si svolgono prevalentemente sui rispettivi territori nell'ambito di un sistema di mobilità provinciale.

In particolare gli scopi che si vogliono conseguire sono:

- a) attuazione di una gestione coordinata dei diversi servizi di trasporto, di persone ricadenti nel territorio dei comuni convenzionati;
- b) contenimento dei consumi energetici e riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico;
- c) promozione di misure gestionali finalizzate alla più ampia "sostenibilità" del servizio;
- d) definizione con il gestore del Servizio di accordi di programma per la gestione dei relativi servizi pubblici aventi i contenuti e la durata di cui all'art. 7 della L.P. 9.7.1993, n. 16, con esclusione delle prescrizioni relative agli investimenti. Gli accordi sono

- definiti tenuto conto delle risorse messe a disposizione dalla Provincia ai sensi dell'art. 24 della stessa Legge e nel rispetto delle condizioni di equilibrio del bilancio del Comune;
- e) determinazione delle tariffe di trasporto nonché dei titoli di viaggio in applicazione delle indicazioni della Giunta Provinciale dando atto che i territori dei rispettivi comuni, comprese le relative frazioni, fanno parte della medesima zona tariffaria unica, alla quale vengono applicate tariffe differenziate così come stabilito con apposite deliberazioni che saranno adottate dagli organi comunali competenti;
- f) Incentivazione dell'utilizzo del servizio di trasporto pubblico mediante azioni promozionali coordinate tra i comuni e la società concessionaria;

ART. 3 - DURATA

La presente convenzione avrà scadenza il 31 dicembre 2034 e potrà comunque essere modificata qualora le amministrazioni concordassero che la gestione del servizio sia assunta dalla Comunità di valle della Vallagarina.

ART. 4 - RECESSO

E' ammessa la possibilità di risoluzione unilaterale della presente Convenzione da parte di ciascuno degli Enti aderenti a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale da comunicarsi agli altri Comuni convenzionati almeno un anno prima della data in cui si intende recedere.

In ogni caso l'Ente che recede non può recuperare la somma versata e resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dei Comuni convenzionati costituiscono un comitato di coordinamento con funzioni propositive, decisionali e deliberative.

ART. 6 - PRESIDENZA CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL

COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati.

Il coordinamento dell'attività del comitato è svolta dal Sindaco del Comune di Rovereto o suo delegato.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta le esigenze lo richiedano e si considera validamente costituito con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno i due terzi dei Comuni aderenti alla Convenzione.

La Convocazione è disposta con avviso scritto o con modalità stabilite dal comitato stesso.

ART. 7 - COMPETENZE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di coordinamento ha funzioni propositive in ordine a:

- a) individuazione e realizzazione di tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi in considerazione dei quali i Comuni si sono convenzionati, anche con riferimento alle modalità di scelta del gestore del servizio;
- b) redazione di eventuali modificazioni da apportare alla presente Convenzione;
- c) risoluzione di eventuali controversie insorte tra i vari Comuni convenzionati.

Il Comitato ha inoltre funzioni decisionali in ordine agli argomenti indicati nel precedente art. 2.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

Al fine di permettere il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2, gli oneri relativi vengono finanziati ai sensi dell'art. 24, commi 5, 6 e 7 della L.P. 9.7.1993, n. 16 (trasferimento di fondi nell'ambito della finanza locale).

Il costo del servizio non coperto dal finanziamento provinciale e dagli utenti, è a carico dei Comuni convenzionati ed è ripartito nel modo seguente:

- 50% in rapporto alla popolazione residente alla data del 31 dicembre;
- 50% tenendo conto delle percorrenze reali e dei tempi di percorrenza nell'ambito dei singoli comuni, nonché di eventuali limiti tecnici di tratta.

Tenuto conto dei criteri generali sopra individuati, i criteri puntuali di riparto potranno subire variazioni in relazione a nuove specifiche esigenze dei singoli Comuni e a nuovi assetti di percorso che saranno definiti dal comitato e dovranno essere declinati in specifica analisi tecnica, che tenga conto dei benefici dei singoli Comuni.

ART. 9 - ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI COMUNI

Il Comitato di coordinamento provvederà:

- a) entro il mese di settembre di ogni anno ad inviare una stima dei costi e dei presunti ricavi del servizio per l'esercizio successivo;
- b) entro il 30 giugno di ciascun anno a determinare e ripartire, secondo i criteri di cui al precedente art. 8, tra i Comuni aderenti alla Convenzione, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'anno precedente.

Le quote a carico di ciascun Comune, per la parte di spesa non coperta dai trasferimenti direttamente attribuiti dalla Provincia alla Società concessionaria, sono anticipate dal Comune di Rovereto. Ciascun Comune dovrà versare la quota di rispettiva competenza entro giorni 60 dalla richiesta del Comune di Rovereto. Trascorsi i termini di cui sopra saranno applicati gli interessi legali.

Per il primo anno di applicazione della presente Convenzione, le quote di acconto saranno calcolate sulla base del preventivo di spesa del servizio e dai Comuni rimborsate al Comune di Rovereto entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente Convenzione è redatta ai sensi dell'art. 35 del codice visto il codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, con particolare riferimento all'art. 126, comma 3 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

La presente convenzione non è soggetta a registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posta in essere tra Comuni per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si intendono applicabili le norme vigenti per le autonomie locali.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI ROVERETO – Il Sindaco –

COMUNE DI VOLANO - Il Sindaco –

COMUNE DI NOMI - Il Sindaco –

COMUNE DI POMAROLO - Il Sindaco –

COMUNE DI VILLA LAGARINA- Il Sindaco –

COMUNE DI NOGAREDO - Il Sindaco –

COMUNE DI ISERA - Il Sindaco –

COMUNE DI MORI - Il Sindaco –

COMUNE DI TRAMBILENO – Il Sindaco

COMUNE DI CALLIANO – Il Sindaco

COMUNE DI BESENELLO – Il Sindaco –